

COMUNE DI LACCO AMENO

Città Metropolitana di Napoli

IV SETTORE

Piazza Santa Restituta, 80076 – Tel. 0813330829

<http://www.comunelaccoameno.it>

PEC: ufficiotributi@pec.comunelaccoameno.i

COMUNE DI LACCO AMENO



020200005258

PROTOCOLLO GENERALE

PROT. N. 0005258/I del 04/06/2020

GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI DEL COMUNE DI LACCO AMENO PER 5 (CINQUE) ANNI. CUP: C49E20000210004 – CIG: 8286521D71

Risposta alle richieste di chiarimenti pervenute entro il 04/06/2020

DOMANDA N.1: Relativamente all’art. 7.3 lett. b) del disciplinare di gara vi chiediamo se possibile dimostrare il requisito richiesto con bilanci nell’ ultimo triennio senza alcuna perdita d’esercizio, relativi a riscossione stragiudiziale compreso anche servizi di riscossione relativo al Servizio Idrico Integrato in comuni con popolazione pari ad almeno il doppio di abitanti della stazione appaltante, effettuati con capacità pari al doppio del valore contrattuale del bando di gara, così come previsto dall’art. 83 comma 5 del D.Lgs 50/2016, o con che cosa altro è possibile dimostrare la capacità economica-finanziaria, considerando che abbiamo tutti gli altri requisiti richiesti? La richiesta è dovuta al fatto che la nostra Società, pur possedendo tutti i requisiti richiesti dal bando di gara, per quanto concerne il fatturato specifico di riscossione coattiva, è iscritta all’Albo dei Concessionari della Riscossione da meno di 3 anni.

RISPOSTA: In riferimento all’art.7.3 del Disciplinare di gara, relativo ai requisiti di capacità economico-finanziaria, si richiama il comma 4 dell’art.86 del Codice che prevede: “*Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell’operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell’allegato XVII, parte I. L’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante*”, ed il comma 2 del medesimo articolo per cui “*I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione*”. Sulla base di quanto sopra la verifica del possesso dei requisiti verrà effettuata sugli anni di effettiva esistenza dell’impresa e i bilanci e la documentazione da presentare sono da riferirsi agli anni di effettiva operatività della stessa.

DOMANDA N.2: In riferimento alla procedura in oggetto, al fine di una corretta valutazione economica, si richiedono i seguenti chiarimenti:

- a) i dati relativi al numero delle posizioni da inviare a riscossione coattiva divisi per tipologia di tributo (riferiti ai crediti indicati all'art. 6 del bando/disciplinare di gara).
- b) di chiarire se le spese postali e/o di notifica (riscossione coattiva) e le spese relative a procedure esecutive, in caso di mancata riscossione per inesigibilità, sono rimborsate dall'Ente al Concessionario.
- c) di conoscere se il servizio è già esternalizzato e, in caso affermativo, da quale soggetto è stato gestito negli ultimi anni.

RISPOSTA:

- a) Circa il numero delle posizioni da inviare a riscossione coattiva, punto a) del quesito, è presumibile che si volesse intendere il numero dei contribuenti censiti per codice fiscale destinatari di atti della riscossione coattiva (principalmente cartelle di pagamento). Da una ricostruzione dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione (Agenzia Entrate Riscossione) risulta che:
 - le posizioni relative al ruolo 2018 sono complessivamente 902 di cui 377 si riferiscono alla riscossione dell'ICI/IMU e 525 alla riscossione della tassa rifiuti;
 - le posizioni relative al ruolo 2015 sono complessivamente 387 di cui 259 si riferiscono alla riscossione dell'ICI/IMU e 128 alla riscossione della tassa rifiuti.
- b) Per ciò che attiene il punto b) del quesito si rimanda all'art. 5 e all'art. 13 del Capitolato d'oneri.
- c) Infine, in merito al punto c) del quesito, il servizio di riscossione coattiva dei tributi amministrati dall'ente è tutt'ora affidato al concessionario pubblico "Agenzia Entrate Riscossione".

Lacco Ameno, 04 giugno 2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Salvatore Mele)

COMUNE DI LACCO AMENO
Provincia di Napoli
UFFICIO TRIBUTI